

**CODACONS**

Sede legale Roma, Viale G. Mazzini n. 73, cap. 00195 - Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 email: info@codacons.it  
[www.codacons.it](http://www.codacons.it)



**NS. PROT. NR. 28/D/2025**  
(da citare nella risposta)

Spett.le  
**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma**  
**In persona del Procuratore p.t**  
Via Golametto 12  
00136 – Roma

Alle 104 Procure della Repubblica

On.le  
Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni  
Via PEC: presidente@pec.governo.it

Spett.le  
Ministero della Giustizia  
In persona del Ministro p.t.  
Via PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

**ESPOSTO / DENUNCIA E CONTESTUALI DIFFIDA AI SENSI DELL' ART. 2 DELLA L. N. 241/90 E SOLLECITO DELLA RICHIESTA DI CUI AGLI ARTT. 8, 9 e 10 c.p. per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del Sig. Benjamin Netanyahu per il reato di strage (art. 422 c.p.)**

**CODACONS (Coordinamento delle Associazioni a Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori)**, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSN GPP 49A29H798I), con sede legale in Roma Viale Giuseppe Mazzini 73, significa quanto segue.

In qualità di Primo Ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu ha diretto e ordinato operazioni militari nella Striscia di Gaza che, secondo fonti autorevoli tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite, Amnesty International, Human Rights Watch, e la stessa Corte Penale Internazionale, hanno comportato: l'uccisione deliberata di civili, inclusi donne e bambini; bombardamenti indiscriminati su infrastrutture civili, scuole e ospedali; impedimento sistematico all'ingresso di aiuti umanitari

- Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, e, ai sensi degli artt. 840 bis e seg. e 840-sexiesdecies del C. p. C. è legittimata ad agire "per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva" consistente in "atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti".

- E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - APS - Ente del Terzo Settore"

essenziali, configurando l'uso della fame come arma di guerra; distruzione intenzionale di beni necessari alla sopravvivenza della popolazione civile.

Tali azioni costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e appaiono riconducibili ai reati di strage (art. 422 c.p.), crimini contro l'umanità e crimini di guerra, ai sensi dello Statuto di Roma ratificato dall'Italia con legge n. 232/1999.

E infatti l'art. 422 c.p. punisce: "Chiunque, al fine di uccidere, commette un fatto diretto a cagionare la morte di un numero indeterminato di persone."

Per configurare il reato, servono quindi:

Condotta attiva (anche a distanza o mediante ordini);

Dolo specifico di uccidere molte persone;

Evento lesivo o anche solo atto idoneo e diretto a causarlo.

Tutti elementi questi configurabili nel caso di specie dal momento che Netanyahu avrebbe ordinato o autorizzato atti con dolo specifico di uccidere una pluralità indeterminata di persone.

Tali atti sono punibili secondo la legge italiana e rientrano nei casi di giurisdizione eccezionale ai sensi dell'art. 7 c.p. secondo il quale L'Italia può perseguire stranieri per reati commessi all'estero se si tratta di reati contro l'umanità, guerra, genocidio, se ratificati da convenzioni internazionali.

L'art. 8 c.p. prevede altresì che "1. *Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1) dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.*

*2. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.*

*3. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici."*

Infine anche l'art. 10 c.p. rende perseguibili con legge italiana le condotte poste in essere dal primo ministro israeliano su richiesta del Ministero della Giustizia e infatti l'articolo in questione prevede che:

"2. *Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:*

*3. I si trovi nel territorio dello Stato;*

*4. 2 si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*

*5. 3 l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

*6. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.”.*

Dunque tali condotte, per modalità, intensità e finalità, potrebbero essere oggetto di procedimento penale anche in Italia ai sensi dei sopracitati artt. 8 c.p., 9 c.p. e 10 c.p. ragion per cui si indirizza la presente altresì al Ministro della Giustizia quale sollecito ad emettere la richiesta di esercizio dell'azione penale prevista dagli stessi.

La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è drammatica. Secondo le Nazioni Unite, la popolazione palestinese sta affrontando una delle fasi più crudeli del conflitto, con rischi imminenti di carestia e un sistema sanitario al collasso. Solo una frazione degli aiuti necessari riesce a raggiungere la popolazione, aggravando ulteriormente la crisi.

Nonostante le crescenti pressioni internazionali, Netanyahu ha dichiarato l'intenzione di continuare l'operazione militare a Gaza fino al raggiungimento della "vittoria totale" su Hamas. Tuttavia, analisti militari e politici, incluso un ex primo ministro israeliano, hanno criticato questa strategia come insostenibile e dannosa per gli interessi a lungo termine di Israele.

Nel novembre 2024, la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Netanyahu, accusandolo di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui l'uso della fame come arma di guerra e attacchi deliberati contro civili durante il conflitto a Gaza. Questo mandato obbliga 125 paesi membri della CPI, tra cui Francia e Regno Unito, ad arrestarlo se dovesse entrare nei loro territori.

In particolare:

“Fra questi reati, ci sono «la fame come metodo di guerra» e «l'uccisione, la persecuzione e altri atti disumani», oltre che la responsabilità per attacchi «intenzionali contro la popolazione civile». L'elenco include le restrizioni agli aiuti umanitari; la privazione di cibo, d'acqua, di luce e di carburante; lo stop agli aiuti internazionali, che ha creato condizioni per portare «volutamente alla distruzione di parte della popolazione di Gaza»; il blocco ai valichi di medicinali e di apparecchiature, che ha costretto i medici a operare e ad amputare senza anestesia perfino i bambini, infliggendo loro «sofferenze disumane».”  
(Fonte: *corriere della Sera* articolo del 21 novembre 2024 dal titolo “Perché Netanyahu è accusato di crimini di guerra e contro l'umanità? Il significato del mandato d'arresto internazionale”).

La guerra tra Hamas e Israele sta facendo strage di civili tra i quali tantissimi – troppi – bambini. I civili non possono mai essere l'obiettivo della guerra. I BAMBINI NON POSSONO ESSERE OBIETTIVO

DI GUERRA. Solo le basi militari, al limite, dovrebbero essere colpite così come previsto dal Diritto Internazionale Umanitario.

Segnatamente il Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, dell'8 giugno 1977 stabilisce all'art. 51 il divieto di colpire la popolazione civile sia con attacchi diretti sia con attacchi indiretti:

“1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile. 2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.

4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati.

Con l'espressione attacchi indiscriminati si intendono:

- a) Quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
- b) Quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
- c) Quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:

- a) Gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;
- b) Gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili.

7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari.

Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi o di coprire operazioni militari. 8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'art. 57.”

L'art. 52 a sua volta, che stabilisce il divieto di attacco dei beni di carattere civile, fornisce al paragrafo 2 la definizione di “obiettivi militari” che sono i soli che possono essere oggetto di attacco:

Articolo 52. Protezione generale dei beni di carattere civile. 1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.

2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari.

Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.”.

Dunque in sostanza:

- persone e beni civili non possono essere attaccati in nessuna circostanza. Le parti in conflitto devono sempre distinguere gli «obiettivi militari» dai civili o dai beni di carattere civile
- l'attacco a obiettivi militari è vietato se si prevedono perdite sproporzionate tra la popolazione civile o danni sproporzionati a oggetti civili o all'ambiente. In caso di attacco, le parti in conflitto devono adottare tutte le misure possibili per proteggere la popolazione e i beni civili
- l'impiego di civili come scudo di protezione è vietato l'abuso degli emblemi delle Convenzioni di Ginevra è vietato
- le armi che colpiscono in maniera indifferenziata e provocano sofferenze inutili o gravi danni ambientali sono vietate. Rientrano tra queste le armi biologiche e chimiche, le armi laser accecanti o le palle che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano.

Inoltre la Convenzione di Ginevra IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949) stabilisce all'art. 18 il divieto di attacco degli ospedali civili e all'art. 24 la assoluta protezione dei fanciulli dalla guerra:

- Articolo 18: “Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto.”;
- Articolo 24: “Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli d’età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l’esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest’ultima sarà, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale.

Le Parti in conflitto favoriranno l’ammissione di questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza protettrice, se ve ne è una, e se esse hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso.

Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinché tutti i fanciulli d’età inferiore ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di identità o con qualsiasi altro documento.”

\*\*\*

In ragione delle considerazioni che precedono, alla luce della gravità dei fatti, della loro possibile riconducibilità a crimini internazionali e della necessità di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali tutelati anche dalla Costituzione italiana e dai trattati internazionali ratificati dall’Italia, si

### **CHIEDE**

Alle Ill.me Procure adite, che vogliano utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i necessari e rigorosi accertamenti e verifiche per accertare la possibilità di configurarsi di fattispecie quali il reato p.e.p. dall’art. 422 c.p. e ogni fattispecie criminosa che venisse individuata dalle S.v. chiedendo l’esercizio dell’azione penale a carico di coloro che risulteranno responsabili.

Segnatamente che:

1. Valutino la sussistenza di fatti penalmente rilevanti nei confronti del Sig. Benjamin Netanyahu, ai sensi delle norme italiane e del diritto internazionale;
2. Avviino le necessarie indagini, anche mediante cooperazione con autorità internazionali, in particolare la Corte Penale Internazionale;
3. Valutino l’emissione, ove ricorrano le condizioni, di un mandato di arresto internazionale, ai sensi dell’art. 717 e seguenti del c.p.p. e degli accordi internazionali in vigore;
4. Trasmettano, ove ritenuto opportuno, gli atti alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, competente in materia di estradizione e cooperazione giudiziaria internazionale.

**IN RELAZIONE A DETTI FATTI IL CODACONS DICHIARA LA PROPRIA QUALITÀ DI PARTE OFFESA**, riservandosi la facoltà di promuovere, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, la costituzione di parte civile nel procedimento penale che eventualmente dovesse essere instaurato in conseguenza del presente atto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del denunciato comportamento criminoso.

Chiede, infine, di essere informati circa la proroga del termine previsto per le indagini preliminari, ex art. 406 c.p.p. e dell'eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2, c.p.p.

#### CHIEDE ALTRESÌ

Al Ministro della Giustizia, ai sensi degli artt. 8,9 e 10 c.p. di emettere la richiesta all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero competente, ai sensi degli articoli sopra menzionati, nei confronti del Sig. Benjamin Netanyahu per il reato di strage (art. 422 c.p.)

#### INVITA E DIFFIDA INFINE

La Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, affinché:

Provveda immediatamente all'espulsione dell'ambasciatore israeliano in Italia quale misura minima e simbolica di condanna per i crimini sopra descritti;

Promuova in sede parlamentare la sospensione delle relazioni diplomatiche con lo Stato di Israele fino al termine delle ostilità e alla cessazione delle gravi violazioni dei diritti umani;

Si astenga dal supportare politicamente e materialmente un governo accusato di gravi crimini internazionali, in rispetto della Costituzione italiana (artt. 2, 11, 97) e del principio di legalità internazionale.

*Con l'avvertimento che, in difetto di adempimento nel termine di giorni 30 dalla presente, si adirà la competente Autorità Giudiziaria per l'adempimento.*

Con osservanza.

Roma, lì 24 maggio 2025

**Avv. Giuseppe Ursini**  
n.q. legale rapp. p.c. CODACONS

